



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

per conto del
Comune di Spoleto



OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA BASILICA DI SAN SALVATORE IN SPOLETO (PG)

Intervento inserito nel “secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, di cui alle ordinanze del commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 e n. 109 del 23 dicembre 2020.

CUP B39G18000000002 - CIG 9312628FB9

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale a contrarre n. 707 dell’8/07/2022,

INVITA

codesto operatore economico a presentare offerta secondo le modalità di partecipazione indicate nel prosieguo della presente lettera d’invito/disciplinare di gara, nonché nel disciplinare telematico, per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.

Stazione appaltante

Centrale di Committenza Valle Spoleatina e Valnerina, per conto del Comune di Spoleto.

Il Responsabile della Centrale Unica di committenza “Valle Spoleatina e Valnerina” istituita con convenzione del 10/02/2015 è il dott.ssa Dina Bugiantelli, con sede operativa presso il Comune di Spoleto, piazza del Comune n. 1, pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it, mail: dina.bugiantelli@comune.spoleto.pg.it. Tel: 0743 218252.

Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Spoleto, Piazza del Comune, 1 – 06049 Spoleto. Tel. 07432181 – PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it. - **Responsabile del Procedimento:** Arch. Mari Angela Marchetti - mail: mariangela.marchetti@comune.spoleto.pg.it. Tel: 0743 218428.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

La presente procedura è interamente gestita mediante la piattaforma telematica di negoziazione “Portale acquisti Umbria” *Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona (CR)*, di cui si avvale la Centrale di committenza per le operazioni di gara, che è raggiungibile all'indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc alla sezione “Elenco bandi e avvisi in corso”.

Gli operatori economici interessati dovranno effettuare l'abilitazione alla gara nel suddetto portale seguendo le istruzioni contenute nell'allegato Disciplinare Telematico.

1. DOCUMENTAZIONE

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito
 - *Allegato A* - Modello per dichiarazioni
 - *Allegato B* - DGUE
 - *Allegato C* - Disciplinare telematico e timing di gara
 - *Allegato D* - Elenco prezzi unitari
 - *Allegato G* - Dichiarazione requisiti art. 80 cooptazione
 - *Allegato H1* - Dichiarazioni operatore economico ausiliario;
 - *Allegato H2* - Dichiarazioni operatore economico ausiliato;
- Elaborati di progetto esecutivo (comprensivo del Capitolato speciale di appalto) – *Allegato E*
- Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia - *Allegato F*

Ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del Codice, gli elaborati di progetto sono resi disponibili in modo gratuito, illimitato e diretto, al seguente link: <https://cloud.comune.spoleto.pg.it/nextcloud/s/G4JpcpdG45pt5cx> (password di accesso: basilica2022); la restante documentazione di gara è disponibile all'interno della piattaforma telematica Net4market, raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su “Elenco bandi e avvisi in corso” è possibile selezionare la scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la relativa documentazione di gara.

2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.2 Chiarimenti



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e comunque entro e non oltre il termine indicato nel “timing di gara” alla voce “termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”, utilizzando l’apposita sezione Chiarimenti attivata sulla piattaforma telematica Net4market, secondo le modalità dettagliate nel “disciplinare telematico di gara ” e nel relativo “timing di gara di cui all’Allegato C.

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite direttamente nello spazio chiarimenti attivato in piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B.: La stazione appaltante potrebbe utilizzare l’ambiente “*Chiarimenti*” per eventuali comunicazioni ai candidati in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale, come ad esempio la data delle sedute pubbliche di gara.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l’onere di monitorare tale ambiente al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del medesimo Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 2.2 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC del Comune di Spoleto comune.spoleto@postacert.umbria.it, ovvero tramite la piattaforma telematica *Net4market* e all’indirizzo PEC indicato dagli operatori economici nell’istanza di manifestazione di interesse.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto la comunicazione recapitata all’offerente (in corso di esecuzione del contratto) si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.



2.4 Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDENTification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico (Allegato C).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina Procedure di gara e/o affidamento in corso



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

(<http://www.comune.spoleto.pg.it/category/bandi-e-gare/>) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare Telematico (allegato C), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario senza alcuna limitazione.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo imprese@net4market.com oppure al recapito telefonico **0372/080708** dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

3.1 Procedura

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.l. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 come s.m.i. (di seguito "d.l. 76/2020") e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "codice").

Ai sensi dell'art. 148, comma 6 del Codice, il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "**a misura**" nel senso precisato dall'art. 3, comma 1, lett. eeee) del medesimo Codice.

3.2 Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 148 comma 6 del d.lgs. 50/2016.

3.3 Lotto unico



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Ai sensi dell'art.51, comma 1 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché ritenuto organicamente unitario in ragione dell'impossibilità oggettiva di realizzare le lavorazioni mediante scomposizione in lotti funzionali ovvero prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera.

4. OGGETTO DELL'APPALTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, IMPORTO, DURATA, OPZIONI

4.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto è a misura ed ha per oggetto i **lavori di riparazione con miglioramento sismico della Basilica di San Salvatore in Spoleto (PG)**. Codice NUTS ITI21.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle opere di finitura architettonica ed a quelle impiantistiche, salvo quanto verrà precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione.

Rientrano pertanto nei lavori da eseguirsi a cura della ditta affidataria, anche se non indicati nei sopra citati disegni o non espressamente richiamati, illustrati o quantificati nel capitolato, le piccole opere di completamento o di dettaglio o quegli accessori occorrenti per la piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati, in modo da dare tutte le opere completamente ultimate, funzionanti e agibili in ogni loro parte.

CATEGORIE DI OPERE di cui al DPR 207/2010:

CAT	tipologia	Importo € e incidenza %	qualificazione	subappalto	avvalimento
OG2	Prevalente	785.773,91 84,94%	Obbligatoria SOA OG2 classe III	SI <i>max 50% importo di contratto</i>	VIETATO ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 50/2016
OS2-A	Scorporabile (SIOSS)	100.718,02 10,89%	Obbligatoria Requisiti art. 90 d.p.r. 207/2010 <i>oppure</i> SOA OS2-A class. I o sup.	SI	VIETATO ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice e del DM del M.I.T. n. 248/2016 e dell'art. 146 del d.lgs. 50/2016
OS30	Categoria scorporabile (SIOS ma <10%)	38.590,31 4,17%	Obbligatoria Requisiti art. 90 d.p.r. 207/2010 <i>oppure</i> SOA OS30 (o OG11) class. I o sup.	SI	AmMESSO in quanto categoria di valore inferiore al 10%



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Totale		925.082,24			
---------------	--	-------------------	--	--	--

Indicazioni categoriche:

OG2: categoria prevalente a qualificazione obbligatoria a mezzo di categoria SOA nella cat. OG2, classifica III o superiori . Per la stessa è vietato il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 (come modificato dalla legge 108/2021) è vietato l'affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (la quota subappaltabile non può pertanto superare la percentuale del 50% del valore della stessa). Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 184, comma 4 del Codice, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OG2, e quindi anche i subappaltatori, devono essere in possesso degli idonei requisiti di qualificazione stabili dal Codice nella Parte II, Titolo VI, Capo III (artt. da 145 a 150), nonché dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154.

OS2-A: categoria di opere speciali - (superspecialistiche, c.d. "SIOS"), a qualificazione obbligatoria (requisiti art. 90 del d.p.r. 207/2010 e s.m.i., oppure attestazione SOA OS2-A class. I o superiori) scorporabile e subappaltabile al 100% (art. 105 del d.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 108/2021). Possesso dei relativi requisiti in proprio, altrimenti vi è l'obbligo di R.T.I. verticale con mandante qualificata, oppure, in alternativa, vi è l'obbligo di subappalto al 100% (subappalto necessario o qualificante) con contestuale obbligo di possesso dei relativi requisiti quantitativi nella categoria prevalente. Divieto di avvalimento ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice.

OS30: categoria a qualificazione obbligatoria in quanto rientrante fra quelle elencate all'art. 2 del DM 248/2016 (parere MIMS n. 1014 del 27/08/2021), requisiti dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 oppure SOA OS30 classifica I o superiore oppure OG1 classifica I o superiore . Categoria subappaltabile al 100%. Avvalimento ammesso poiché la sua incidenza sull'importo totale dei lavori è inferiore al 10%. Il concorrente deve essere in possesso dei relativi requisiti in proprio, altrimenti vi è l'obbligo di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, oppure di costituire un R.T.I. verticale con mandante qualificata, oppure, in alternativa, vi è l'obbligo del subappalto al 100% (subappalto necessario o qualificante) con contestuale obbligo di possesso dei relativi requisiti quantitativi (incremento di importo) nella categoria prevalente.

Si fa presente che il soggetto deputato al rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08, deve essere in regola, in quanto requisito di esecuzione, con il titolo abilitativo di cui al medesimo D.M. n. 37/2008.

4.2. Importo dei lavori

IMPORTO LAVORI (BASE) SOGGETTO A RIBASSO	€	654.548,40
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	270.533,84
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€	925.082,24



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il costo della **manodopera**, compreso nell'importo lavori soggetto a ribasso, ammonta ad € **289.675,62**.

Tutti gli importi sopraelencati sono indicati al netto dell'IVA. Si rimanda in ogni caso al Quadro Economico approvato con il progetto esecutivo.

L'importo delle opere da porre a base d'asta è stato determinato applicando i prezzi di cui al Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia 2018 ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. n. 189/2016, approvato con Ordinanza n.58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario. Gli ulteriori prezzi presenti nel Computo e non facenti parte delle voci del Prezzario del Cratere, sono stati ripresi dal Prezzario della Regione Umbria 2019 e dal Prezzario della Regione Marche 2021 o sviluppando Nuovi prezzi.

4.3. Termine ultimazione lavori

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in **giorni 365** (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, ovvero nel minor tempo offerto in sede di gara, comunque, non inferiore a 335 (trecentotrentacinque) giorni.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di procedere con la consegna dei lavori in via d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8 del codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati.

4.4. Opzioni

Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 si procederà alla revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante nelle modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto incrementando l'importo dei lavori per una percentuale massima del 5% (sempre che la modifica non sia sostanziale ai sensi del comma 4 del medesimo art. 106).

Il contratto di appalto potrà essere altresì modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 106 del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice (come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. a-ter), della Legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii.), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere **b) e c) –consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili –sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

N.B.: Saranno esclusi dalla procedura di gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del Codice è **vietata** l'associazione in partecipazione sia durante la procedura sia successivamente all'aggiudicazione.

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'articolo 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete -contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in **concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B. 1 - Cooptazione: Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo aventi i requisiti di qualificazione richiesti nella presente lettera di invito, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel precedente art. 4, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (*venti per cento*) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Per dette imprese cooptate è richiesto:

- 1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, da comprovare a valle dell'aggiudicazione, previa compilazione dell'*Allegato G "dichiarazione requisiti art. 80 cooptazione"*;
- 2) il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel bando di gara, almeno pari all'importo dei lavori che si intende affidare alle stesse, da comprovare mediante allegazione dell'attestazione;



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

3) iscrizione ovvero avvenuta presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco denominato "anagrafe antimafia degli esecutori" ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

4) l'esecuzione mediante cooptazione delle lavorazioni nei limiti di legge ovvero per un importo non superiore al 20% (*venti per cento*) del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate, se più di una. Tali lavorazioni non possono essere subappaltate in tutto ovvero in parte a soggetti terzi.

N.B. 2: Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche –temporali, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione.

N.B. 3: Non è consentito che l'impresa cooptata assuma tale qualifica per più di un concorrente.

N.B. 4: Alla luce della delibera ANAC del 21 ottobre 2020, n. 844, si precisa che non è ammessa l'associazione per cooptazione, in quanto in materia di beni culturali vige il principio di specifica qualificazione di cui all'art. 146, comma 1 del Codice.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1. Requisiti generali

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo **80 del Codice dei Contratti**;
- b) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo **53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001**, n. 165;
- c) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. **85 del D.Lgs. n. 159/2011**, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- d) non ricorrenza del divieto di cui all'articolo **24, comma 7, del Codice dei Contratti** (è tuttavia consentita, al fine di superare la presunzione di incompatibilità disciplinata da tale ultima disposizione, la dimostrazione che l'esperienza acquisita nell'espletamento delle attività di progettazione del progetto posto a base di gara non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici. La verifica dell'adeguatezza di quanto fornito è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante) e all'articolo **48 comma 7 del codice medesimo**.

Inoltre, ai sensi dell'**art. 34, comma 4 del D.L. 189/2016** e ss.mm.ii. il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tal fine si rende noto che il Direttore Lavori dell'intervento oggetto del presente appalto è l'Arch. Fabio Laurenti dello studio Area Progetto e Associati);
 e) accettazione del **Protocollo per la legalità** e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia, sottoscritto in data 15/07/2016 e rinnovato in data 5/07/2019.

6.2 - Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico dovrà:

A) essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività. In caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

N.B.: Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) D.M. 22 agosto 2017, n. 154 l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per l'operatore economico esecutore delle opere di cui alla categoria OG2 deve riguardare attività di conservazione e restauro di opere d'arte o, in alternativa le attività identificate dai codici ATECO 41.20.00 "costruzione di edifici residenziali e non residenziali", nella cui descrizione risulti anche l'attività di "restauro di edifici storici e monumentali" ovvero dal codice ATECO 90.03.02;

B) essere iscritti ovvero avvenuta presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo nell'Elenco denominato "anagrafe antimafia degli esecutori" ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

6.3 - Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Per la categoria **OG2**: Attestazione **SOA** in corso di validità per la categoria **OG2 classifica III** o superiori;

B) Per la categoria **OS2-A**: Requisiti di cui **all'art. 90 D.P.R. 207/2010**:

- 1) *importo dei lavori analoghi a quelli che connotano il presente appalto (riconducibili alla categoria OS2-A) ed eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di inoltro della presente lettera di invito non inferiore al relativo importo indicato nella tabella di cui al precedente punto 4.1;*
- 2) *costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di inoltro della presente lettera di invito; nel caso*



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto 1);

- 3) *adeguata **attrezzatura tecnica** consistente in materiali ed attrezzi d'uso necessari all'esecuzione a regola d'arte dei lavori.*

Oppure, in alternativa: attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria **OS2-A**– classifica I o superiore.

C) Per la categoria OS30: requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010:

- 1) *importo dei **lavori analoghi** a quelli che connotano il presente appalto (riconducibili alla categoria OS30) ed eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di inoltro della presente lettera di invito non inferiore al relativo importo indicato nella tabella di cui al precedente punto 4.1;*
- 2) *costo complessivo sostenuto per il **personale** dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di inoltro della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto 1);*
- 3) *adeguata **attrezzatura tecnica** consistente in materiali ed attrezzi d'uso necessari all'esecuzione a regola d'arte dei lavori.*

Oppure, in alternativa: attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria **OS30** classifica I o superiore oppure **OG11** classifica I o superiore.

D) (per l'operatore economico con classifica iii o superiore) Valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** ai sensi del disposto di cui agli artt. 63 del Regolamento e 84, comma 4, lett. c) del Codice. **Si applica comunque il disposto di cui all'art. 92, comma 8 del Regolamento.**

E) (per gli esecutori delle lavorazioni rientranti nelle categorie OG2 e OS2A) possesso dei requisiti i cui al D.M. 22 agosto 2017, n. 154 in relazione dei rispettivi importi.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub – associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al precedente **paragrafo 6.2 lett. A)**, nonché l'ulteriore requisito di iscrizione all'“**Elenco denominato “anagrafe antimafia degli esecutori** di idoneità di cui al precedente **paragrafo 6.2 lett. B)**, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Con riferimento ai requisiti di cui al precedente **paragrafo 6.3.**, a **pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 3, 82, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo orizzontale** (*rectius*: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento dalla mandataria ovvero dalla consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 1, 82, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo verticale** (*rectius*: quello in cui il/la mandataria/a esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie), i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, a **pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Regolamento, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per singolo operatore economico.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 6 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo misto** (quello in cui più operatori economici eseguono in sub – raggruppamento orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie), a **pena di esclusione**, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% (*quaranta per cento*) dell'importo cui deve far fronte l'intera sub-associazione orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% (*dieci per cento*) cui deve far fronte l'intera sub-associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l'importo della/e categoria/e scorporabile/i può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% (*quaranta per cento*) dell'importo e le altre per il 10% (*dieci per cento*), fermo restando la copertura dell'intero ammontare della/e categoria/e scorporabile/i.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

N.B.: Si evidenzia, in ogni caso, che ciascun operatore economico raggruppato dovrà possedere i requisiti speciali di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata in sede di presentazione dell'offerta. La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnato uno dei concorrenti raggruppati/raggruppandi in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, a prescindere dalla circostanza che il raggruppamento, nel suo insieme, sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 6/2019).

Fermo restando quanto sopra stabilito, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori, pertanto, sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 48, commi 19, 19 –bis e 19 –ter del Codice.

Il requisito di cui precedente **paragrafo 6.3 lett. D)**, relativo alla certificazione del sistema di qualità, deve essere posseduto da ciascuno degli operatori raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifiche inferiori alla III.



Il requisito di cui precedente **paragrafo 6.3 lett. E)** deve essere posseduto dagli esecutori delle lavorazioni rientranti nelle categorie OG2 e OS2A.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al precedente **paragrafo 6.2 lett. A)**, nonché l'ulteriore requisito di iscrizione all'"Elenco denominato "anagrafe antimafia degli esecutori, di cui al precedente **paragrafo 6.2 lett. B)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47, 83, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 146, comma 2 e 148 comma 4 del Codice e della consolidata giurisprudenza in materia, in caso di consorzi, per le categorie OG2 e OS2A non è ammesso il principio del "cumulo alla rinfusa", pertanto le imprese indicate come consorziate esecutrici devono possedere in proprio la qualificazione richiesta.

Il requisito di cui precedente **paragrafo 6.3 lett. E)** deve essere posseduto dagli esecutori delle lavorazioni rientranti nelle categorie OG2 e OS2A.

6.5 Mezzi di prova

Le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel presente disciplinare, saranno effettuati attraverso il Casellario informatico o AVCPASS presso l'A.N.A.C. nonché attingendo le informazioni direttamente presso gli enti competenti per i rati pendenti e per le violazioni non definitivamente accertate. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d'ufficio, si richiederà all'operatore economico la presentazione della relativa documentazione o chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine.



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Con riferimento al requisito di cui al precedente 6.3, lett. D), la comprova del requisito è fornita mediante l'attestato di cui al precedente *paragrafo* 7.2lett. c) ovvero tramite certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7. AVVALIMENTO

Per le categorie OG2 e OS2-A l'avvalimento è vietato ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice e del DM del M.I.T. n. 248/2016 e dell'art. 146 del d.lgs. 50/2016.

Per la sola categoria OS30 (in quanto di incidenza inferiore al 10%, pertanto ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.M. 248/2016 ancorchè SIOS non si applica il divieto dell'avvalimento), il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) originale in formato elettronico firmato digitalmente o copia autentica ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In applicazione del disposto di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario. Pertanto, anche ai sensi di quanto all'art. 88, comma 1 del DPR 207/2010, nel caso di avvalimento cd. tecnico-operativo il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte del soggetto ausiliario, bensì dovrà riportare le stesse espressamente, nonché in modo compiuto, esplicito ed esauriente. Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore ausiliario e dal legale rappresentante dell'operatore ausiliato.

Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento privi della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'operatore ausiliario, per tali carenze non sarà ammesso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice con conseguente esclusione del concorrente.

- b) **DGUE dell'operatore economico ausiliario;**



c) dichiarazione dell'operatore economico ausiliario di cui all'art. 89 del codice attestante di cui all'allegato H1:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento di cui all'art. 89 del Codice;
- la partecipazione alla procedura solo in qualità di ausiliario di un solo operatore economico e non in proprio ovvero come associato con altri concorrenti, né sotto qualsiasi altra forma;
- l'obbligo verso il concorrente e la Stazione Appaltante di messa a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, delle risorse di cui è carente l'operatore economico partecipante con chiara specificazione delle stesse;

d) dichiarazione dell'operatore economico ausiliato di cui all'art. 89 del codice (allegato H2);

e) attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente può avvalersi di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliario presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura di gara sia l'operatore economico ausiliario sia l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati ai sensi dell'art. 89, comma 8 del Codice.

N.B.: In caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione di detti casi, qualora per l'operatore economico ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione ovvero laddove non soddisfatti i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante ne impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, la sostituzione.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'operatore economico ausiliario, la Stazione Appaltante ne richiede, per iscritto, la sostituzione, assegnando un termine congruo, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, per la produzione della documentazione dell'operatore economico ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento, DGUE e nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

È sanabile la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte.

Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell'operatore economico ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

N.B.: Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice, si precisa che ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo devono soddisfare i requisiti di partecipazione alla presente gara, avvalendosi di altri soggetti.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni contenute dell'articolo 105 del Codice dei Contratti e di quanto stabilito nel capitolato prestazionale. Non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Detto limite, è finalizzato a garantire :

- la migliore esecuzione delle lavorazioni di restauro, stante la particolare importanza storico-artistica dell'immobile oggetto di intervento (riconosciuto come patrimonio mondiale Unesco);
- che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni da realizzarsi il più possibile in maniera continuativa, raggiungendo la produzione prevista nel cronoprogramma lavori anche attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
- i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
- la minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (nell'ambito del DGUE e nello schema di cui all'allegato A – Modello per dichiarazioni soprattutto ove il concorrente intenda far ricorso al cd. Subappalto qualificante) le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'art. 105 del codice cui si rimanda; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Gli eventuali subappaltatori devono essere obbligatoriamente:

- **qualificati nella categoria relativa alle lavorazioni ad essi subappaltate;**
- **essere iscritti ovvero aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco denominato “anagrafe antimafia degli esecutori” ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii..**

9. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Il sopralluogo presso l'immobile interessato dall'intervento – Basilica di San Salvatore, piazza Mario Salmi, sita nel Comune di Spoleto è facoltativo seppur auspicabile, in considerazione della particolare tipologia e complessità dell'intervento (bene patrimonio UNESCO) e lo stato di danno generale, le caratteristiche della viabilità e l'interferenza con le vicine attività cimiteriali.

L'eventuale richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mariangela.marchetti@comune.spoleto.pg.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 25/07/2022.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati/andi o consorziati/andi o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, entro e non oltre le **ore 13:00:00 del 28 luglio 2022**, esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della gara, raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriade, secondo le modalità previste dall'allegato disciplinare telematico e nelle tempistiche indicate dal timing di gara.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il predetto termine perentorio.

L'offerta si compone di:

- A “Documentazione amministrativa”
- B “Offerta tecnica”
- C “Offerta economica”

Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto all'importo a base di gara. **La mancata separazione dell'offerta tecnica dall'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementiconcernenti il prezzo all'interno della documentazione non attinente all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.**



Il documento “dichiarazioni” ed il DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadi.

11. BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta telematica “documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:

11.1 – Dichiarazioni – *modello allegato A*

11.2 – DGUE - *modello allegato B*

11.3 – Attestazione SOA

11.4 – procura (*qualora il sottoscrittore sia un procuratore*)

11.5 – PASSOE

11.6 – eventuale ulteriore documentazione a corredo, in relazione anche alle diverse forme di partecipazione (come ad esempio, cooptazione, avvalimento, RTI, consorzio ecc.).

N.B: Non è dovuto il contributo in favore dell'ANAC ai sensi della delibera ANAC n. 359 del 29 marzo 2017, così come integrata dalle Delibere ANAC n. 1087 del 21 novembre 2018 e n. 1197 del 18 novembre 2019.

Il caricamento della documentazione dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare telematico.

11.1 DICHIARAZIONI (*può essere utilizzato il modello allegato “A”*) contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell'offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA), e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1) dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essere pienamente edotti, a seguito di autonomo sopralluogo dell'area oggetto di intervento, di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, confermando la totale rispondenza tra quanto indicato nella documentazione di gara; di essere consapevole che sono ricompresi tra gli oneri a carico dell'impresa appaltatrice quelli relativi all'assunzione delle misure igienico-sanitarie e delle eventuali precauzioni necessarie per garantire la sicurezza del cantiere nei confronti del Covid-19, nonché tutti gli oneri relativi alle interferenze presenti nelle aree oggetto di intervento; di essere edotto sia ai fini della presentazione dell'offerta che dell'eventuale esecuzione dei lavori, delle particolari condizioni di accesso ai luoghi nonché della peculiarità del sito quale patrimonio UNESCO come indicato nel capitolato;

2) dichiara, in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, comma 1 (ivi compresa la lett. b-bis)), comma



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

2, comma 4 e comma 5 (ivi comprese le lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), f-bis), f-ter));

dichiara inoltre

(ove ricorre la casistica) chiara indicazione della presenza delle eventuali ipotesi di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3) dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 11.1 e quelle di cui al DGUE allegato, sono rese in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ivi compresi i cessati, in quanto a diretta conoscenza; dichiara altresì che per gli stessi non sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza, funzione ricoperta, periodo di durata della funzione) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

5) dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 –ter d.lgs. 165/2001;

6) dichiara l'insussistenza dei divieti di cui agli artt. 24, comma 7 del Codice e 34, comma 4 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

7) dichiara l'assenza dei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del Codice;

8) *(solo in caso di società cooperative)* dichiara che l'operatore economico rappresentato è iscritto nel registro prefettizio delle cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti;

9) dichiara, con riferimento al paragrafo **6.2 lett. A)** della lettera di invito, di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e *(solo per gli esecutori delle categorie OG2)* **conformi** alle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del **D.M. 154/2017**;

10) dichiara, con riferimento al paragrafo **6.2 lett. B)** della lettera di invito, di essere iscritto ovvero di aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco denominato "**anagrafe antimafia degli esecutori**" ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

11) dichiara il possesso dei requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnico –professionale di cui al paragrafo **6.3 (lett. A, B e C)** della lettera di invito (con esplicita indicazione);

12) *(solo per gli operatori economici esecutori delle lavorazioni con classifica III o superiore)* dichiara, con riferimento al paragrafo **6.3 lett. D)** della lettera di invito, possesso della valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** ai sensi del disposto di cui agli artt. 63 del Regolamento e 84, comma 4, lett. c) del Codice;



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

13) dichiara, con riferimento al paragrafo **6.3 lett. E)** della lettera di invito e solo per gli esecutori delle lavorazioni rientranti nelle categorie OG2 e OS2A, di essere in possesso dei **requisiti i cui al D.M. 22 agosto 2017, n. 154** in relazione dei rispettivi importi;

14) *(solo in caso di cooptazione)* dichiara di allegare la specifica documentazione indicata al paragrafo 11.6 della lettera di invito;

15) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; dichiara inoltre di aver preso atto dei prezziari utilizzati per calcolare l'importo dei lavori e dichiara a tal fine remunerativi i prezzi nel loro complesso e tali da consentire il ribasso offerto, formulato tenendo debitamente conto delle condizioni contrattuali, degli oneri, compresi quelli della raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione dei lavori;

16) accettazione del Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.) ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012. In particolare, dichiara:

a) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

b) di essere edotto che, come previsto nel capitolato il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;

c) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;

d) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

17) dichiara di essere a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 7 del 19/04/2021 e di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Spoleto sempre con deliberazione del Commissario straordinario n. 7 del 19/04/2021 e pubblicato sul sito internet www.comune.spoleto.pg.it e si



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

18) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI) indicazione, ai sensi dell'art. 48 commi 4 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. delle parti dei lavori oggetto di affidamento che saranno eseguiti dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, deve essere altresì prodotta la dichiarazione da parte dei soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

19) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, co. 2, lett. b) e c) e art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), indicare per quali consorziati il consorzio concorre;

20) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza; *(per gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria/o di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

21) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI) allegare copia autentica o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

22) (SOLO IN CASO DI CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI) allegare l'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica o copia conforme, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

23) (SOLO IN CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- allegare copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione indicante le imprese per cui la rete concorre;
- dichiarazione indicante le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

24) (SOLO IN CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica)



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione indicante le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

25) (PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- *in caso di RTI costituito:* di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- *in caso di RTI costituendo:* di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) indicazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

26) (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) allegare le dichiarazioni (allegati H1 e H2) ed il documento contrattuale di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

27) dichiarazione di insussistenza nei confronti dei soggetti di cui al co. 3 dell'art. 80 del codice e dell'impresa che si rappresenta, delle cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

28) dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

29) indicazione il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata - P.E.C.

Si rammenta che nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari non ancora costituiti, il documento "dichiarazioni" (allegato A) deve essere reso e sottoscritto con firma digitale da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o al consorzio; in alternativa può essere presentato **un unico documento "dichiarazioni" (all. A) purché debitamente compilato (ripetendo per ciascun componente le informazioni richieste) e sottoscritto digitalmente da parte di ciascun componente del raggruppamento.**

11.2. DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA UTILIZZANDO IL DGUE resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta utilizzando preferibilmente il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE **allegato "B" alla presente lettera di invito**, di cui all'art. 85 del d.lgs. 50/2016, con il quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del medesimo d.lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 12.

Si precisa che le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 (da rendersi a mezzo del DGUE parti III.A e III.D), devono essere rese anche dai soggetti di cui al medesimo art. 80, comma 3 (*titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di inoltro della lettera di invito*).

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice (in carica o cessati), la suddetta dichiarazione può essere resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Nel caso in cui il legale



CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare e sottoscrivere in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1 e 2, del Codice, allegando copia del documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.

Si rammenta inoltre che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare e sottoscrivere con firma digitale il proprio DGUE;
- nel caso di avvalimento il DGUE deve essere presentato anche dall'impresa ausiliaria;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), il DGUE deve essere compilato e sottoscritto con firma digitale sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;
- in caso di aggregazioni di imprese di rete, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

11.3 ATTESTAZIONE RILASCIATA DA UNA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE SOA PER CATEGORIE E CLASSIFICHE ADEGUATE AI LAVORI DA ASSUMERE di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità (**copia scansionata**), **ovvero** dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sostitutiva dell'attestazione medesima (autocertificazione).

(Solo per gli operatori economici esecutori delle lavorazioni con classifica III o superiore e nel caso in cui non si evinca dall'attestazione SOA medesima) **valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ai sensi del disposto di cui agli artt. 63 del Regolamento e 84, comma 4, lett. c) del Codice.**

L'attestazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente art. 10, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5 del DPR 207/2010. In adesione alla consolidata giurisprudenza in materia, ai fini dell'art. 76 c.5 sopra richiamato, è sufficiente che il concorrente abbia presentato istanza di verifica triennale o di rinnovo dell'attestazione SOA almeno 90 giorni prima della scadenza del termine; in tale caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa di gara l'adeguata prova documentale (in caso di mancata



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

presentazione verrà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice); i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla verifica intermedia o del rinnovo scaduto è sufficiente che entro il termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente articolo 10, il Consorzio abbia presentato la prescritta domanda di adeguamento (parere ANAC n. 44 del 22/01/2020); in tale caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa di gara l'adeguata prova documentale (in caso di mancata presentazione verrà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice).

- 11.4** *nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, PROCURA* originale o copia autenticata.
- 11.5.** **PASSOE** Documento attestante che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. Ogni operatore economico partecipante dovrà acquisire il PassOE attraverso il sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico finanziario, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo “Amministratore dell'operatore economico”. È pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE.
- 11.6** *(Solo in caso di cooptazione)* allegare la dichiarazione di cui al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice all'allegato G;
- 11.7** *(Solo in caso di avvalimento)* dichiarazioni (Allegati H1 e H2) e contratto di cui all'art. 89 del codice;
- 11.8** *(Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti)* atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica.
- 11.9** *(Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti)* mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e relativo atcostitutivo;
- 11.10** *(Solo per le aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete)* allegare la documentazione richiesta al precedente art. 11.1 nn. 23, 24 e 25.

N.B. Si rimanda al disciplinare telematico per tutte le informazioni relative alle modalità di predisposizione e caricamento dei documenti.

TUTTI I FILE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (firmati digitalmente ove richiesto) DOVRANNO ESSERE CONTENUTI IN UN FILE .ZIP (L'UNICA ESTENSIONE AMMESSA PER LA CARTELLA COMPRESSA È .ZIP).



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

A sua volta il file **.zip** dovrà essere **firmato digitalmente** (la sua estensione dovrà quindi essere **.zip.p7m**)

La firma digitale apposta sulla cartella compressa (file con estensione .zip) sana la eventuale omissione della firma digitale su ogni singolo file .pdf contenuto della medesima cartella .zip.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale “Offerta tecnica” deve essere caricata sulla piattaforma telematica **Net4market** secondo le modalità indicate nel “*Disciplinare telematico di gara*” (*Allegato C*) e deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione del “documento dichiarazioni” di cui al successivo articolo 14.

La busta virtuale “*Offerta tecnica*” deve contenere, pena l’esclusione, la propria offerta tecnica consistente in uno o più elaborati il cui contenuto consenta la valutazione della stessa in base ai criteri di cui alla tabella del successivo articolo 15.1 e quindi l’attribuzione dei relativi punteggi.

Al fine di agevolarne la lettura e l’assegnazione dei punteggi, è preferibile che l’offerta tecnica sia strutturata in capitoli/paragrafi e dovrà essere articolata secondo l’ordine dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 15.1, inoltre:

- con riferimento al criterio n. 1 - *Organizzazione del cantiere*, il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica, preferibilmente di massimo 2 pagine in formato A4 ed una scheda di massimo 2 pagine in formato A4;
- con riferimento al criterio n. 2 - *Organizzazione delle attività propedeutiche all’avvio del cantiere*, il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica, preferibilmente di massimo 4 pagine in formato A4 e massimo 2 elaborati grafici in formato A3;
- con riferimento al criterio n. 3 - *Gestione della sicurezza in cantiere e mitigazione ambientale*, il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica, preferibilmente di massimo 4 pagine in formato A4 e schede tecniche e tavole grafiche, massimo 2 elaborati in formato A3.

Non sono ammesse varianti. Sono ammesse solo soluzioni migliorative rispetto al progetto ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al successivo articolo 15, che non comportino oneri aggiuntivi all’Ente. Le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto esecutivo.

Quanto proposto dal concorrente nell’offerta tecnica, ove aggiudicatario, formerà parte integrante del contratto di appalto, obbligando il concessionario al loro pieno ed assoluto rispetto.

L’offerta tecnica non può:



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

1. comportare alcun onere maggiore, indennizzo rimborso adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta Offerta tecnica;
2. contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo;
3. in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca;
4. comportare un aumento dell'importo posto a base di gara.

L'offerta tecnica deve essere, a pena di esclusione, firmata digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, in caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO”

La presentazione della “busta telematica” virtuale “offerta economica e temporale” dovrà avvenire per mezzo della piattaforma telematica “Net4Market”, secondo i criteri e le modalità indicate al punto 6 dell'allegato Disciplinare Telematico (Allegato C), tramite la formulazione delle seguenti informazioni:

- l'indicazione, pena l'esclusione, del RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA (Allegato D alla presente lettera).

N.B.: Il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con un massimo di due decimali (ad esempio: xx,xx). Eventuali decimali ulteriori non verranno presi in considerazione e quindi troncati in automatico dalla piattaforma telematica Net4market.

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base di gara ovvero recanti un ribasso pari o superiore al 100%. Parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto.

Non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni e da quelle di cui al disciplinare telematico.

- l'indicazione, pena l'esclusione, degli ONERI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SULLUOGHI DI LAVORO di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

N.B.: Tali oneri si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore economico offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto. Trattasi di costi d'esercizio d'impresa, e dunque completamente a carico dell'offerente. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- l'indicazione, **pena l'esclusione**, dei **COSTI DELLA MANODOPERA** ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si precisa che detti costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del C.C.N.L. di riferimento. L'operatore economico offerente può anche indicare il costo della manodopera pari ad € 289.675,62, stimato dalla stazione appaltante.

- l'indicazione del **NUMERO DI GIORNI DI RIDUZIONE** del tempo massimo di esecuzione dei lavori pari a 365 (*trecentosessantacinque*) giorni, da rendersi mediante la compilazione dell'apposita cella presente nella piattaforma *Net4market* con le modalità indicate nell'art. 6 del "disciplinare telematico di gara" (*Allegato C*).

***ESEMPIO:** se il concorrente intende offrire ad esempio 18 giorni (numero meramente indicativo) di riduzione, nell'apposita cella della piattaforma telematica relativa all'offerta tempo, dovrà indicare il numero 18 (di conseguenza il termine per l'esecuzione dei lavori, ove aggiudicatario sarà pari a 347 giorni). Quindi il concorrente **NON** deve indicare nell'apposita cella dell'offerta tempo il numero di giorni di esecuzione dei lavori già ridotto in applicazione della sua offerta (che nell'esempio di cui sopra corrisponde a 347) ma **DEVE INDICARE, come detto, IL NUMERO DI GIORNI IN RIDUZIONE DEL TERMINE MASSIMO DI 365 GIORNI** (che nell'esempio è pari a 18).*

NOTA BENE: l'offerta della riduzione del numero di giorni di esecuzione dei lavori rispetto ai 365 di capitolato **NON** può essere maggiore di **30 GIORNI** che corrispondono a 335 giorni di esecuzione. **Quindi il concorrente al massimo può indicare nell'offerta tempo un numero massimo di riduzione pari a 30 giorni.**

Qualora il concorrente indichi una riduzione del numero di giorni superiore a quello massimo pari a 30 giorni, l'offerta sarà comunque valida ma si intenderà, sia ai fini dell'attribuzione del punteggio che ai fini della durata dell'esecuzione dei lavori, come formulata con il numero massimo di giorni offribile pari a 30.

La mancata espressione dell'offerta tempo viene considerata come conferma del tempo massimo di esecuzione pari a 365 giorni e pertanto non rappresenta causa di esclusione; in tale ipotesi è attribuito il punteggio pari a zero.

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto al tempo contrattuale di esecuzione lavori.

14. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Il documento "**Dichiarazioni**" (*Allegato A*) deve essere sottoscritto digitalmente e presentato:



CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- nel caso di concorrente singolo, dal concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria/o, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria/o, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il *DGUE (Allegato B)*, l'*Allegato G “dichiarazione requisiti art. 80 cooptazione”*, l'*Allegato H1 “dichiarazione operatore economico ausiliario”* e l'*Allegato H2 “dichiarazione operatore economico ausiliato”*, sono presentati dai soggetti tenuti e firmati digitalmente dai soggetti che ivi rendono le dichiarazioni.

Tutti i file della documentazione amministrativa firmati digitalmente, dovranno essere contenuti in un UNICO file **.zip** (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato **.pdf**. Il file **.zip** dovrà essere firmato **digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere.zip.p7m)**.

L'“offerta tecnica” e l'“offerta economica e temporale” devono essere sottoscritte digitalmente secondo le medesime modalità sopra indicate per la “documentazione amministrativa”.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, così come già specificato nel *paragrafo 5* del presente disciplinare.

Tutti i file della documentazione tecnica, **firmati digitalmente**, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. **Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere.zip.p7m).**

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica ed economica e temporale siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega anche l'originale della **procura** o la sua copia autentica o la copia conforme all'originale dei suddetti documenti resa ai sensi di legge. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale.

La firma digitale apposta sulle cartelle compresse (file con estensione .ZIP) sana l'eventuale mancata sottoscrizione del singolo documento contenuto nella medesima cartella .ZIP.

N.B.: Si rimanda al *“Disciplinare telematico di gara” (Allegato C)* per tutte le informazioni relative alle modalità di predisposizione e caricamento dei documenti sulla piattaforma Net4market.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 148 comma 6 del Codice.

LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1	OFFERTA TECNICA	80
2	OFFERTA ECONOMICA	15
3	OFFERTA TEMPORALE	5
TOTALE		100



15.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'**OFFERTA TECNICA** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante "tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica" con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi discrezionali o tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI	Punti "D"	Punti "T"
<p>1. Organizzazione del cantiere</p> <p><i>Struttura organizzativa, risorse tecniche dedicate, attrezzature e mezzi d'opera da impiegare, in relazione alle specifiche categorie di lavori, con particolare riferimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - alle opere provvisorie interne ed esterne necessarie all'esecuzione degli interventi, alle operazioni di montaggio e smontaggio delle stesse - alla dislocazione delle attrezzature nell'area di cantiere con riguardo anche alle interferenze con le attività esistenti ed al contesto - alle modalità e strutture finalizzate all'accantonamento e alla conservazione dei materiali derivanti dagli smontaggi controllati e dei prodotti specifici agli interventi di restauro 	25	
<p>2. Organizzazione delle attività propedeutiche all'avvio del cantiere</p> <p><i>Qualità delle attività fondamentali, propedeutiche al corretto avvio dei lavori, tra cui si citano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rilievi di dettaglio delle strutture - metodo di catalogazione fotografica di tutte le zone interessate da interventi di restauro, smontaggio controllato e interventi di consolidamento - supporto durante le fasi di smontaggio controllato alla catalogazione operata per mano di restauratore specializzato - piano di accettazione dei materiali / prodotti 	15	
<p>3. Gestione della sicurezza in cantiere e mitigazione ambientale</p>	40	
<p>Subcriterio 3.1 – Misure integrative di sicurezza</p> <p><i>Misure integrative di sicurezza da adottare nel cantiere, nonché eventuali proposte integrative/modificative del piano di sicurezza, basate sulla valutazione dei rischi in relazione alle specifiche opere da realizzare ed alle modalità operative stabilite dall'appaltatore (anche con</i></p>	25	



CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

<p><i>riferimento sulla eventuale offerta di un sistema di reportistica periodica per l'aggiornamento degli interlocutori principali della sicurezza)</i></p> <p><i>In relazione alla tipologia dei lavori da realizzare in copertura, eventuale proposta migliorativa della copertura temporanea delle zone scoperte delle navate laterali e centrale rispetto a quanto indicato nel piano di sicurezza e coordinamento</i></p>		
<p>Subcriterio 3.2 - Interventi aggiuntivi di mitigazione ambientale</p> <p><i>Valutazione dell'impatto del cantiere, sotto il profilo ambientale, con il contesto e con le attività esistenti. Tra gli aspetti particolarmente significativi da trattare, si citano a titolo non esaustivo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>attrezzature di cantiere per la demolizione, movimentazione e trasporto dei materiali di demolizione, con sistemi di abbattimento di polveri e rumore</i> - <i>eventuali compartimentazioni aggiuntive degli ambienti di lavoro</i> - <i>eventuale compartimentazione acustica, per minimizzare la propagazione di rumori da demolizione</i> - <i>studio di sistemi per la limitazione della propagazione di polveri</i> 	15	
	80	

SOGLIA DI SBARRAMENTO OFFERTA TECNICA: Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **48 punti per il punteggio tecnico complessivo**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Ai fini della soglia di sbarramento non rilevano i punteggi attribuiti all'offerta tempo (i quali rilevano invece per il calcolo della soglia di anomalia).

15.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per i precedenti criteri di valutazione di cui ai punti 1, 2 e 3 il punteggio sarà attribuito secondo il metodo aggregativo compensatore con la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

Σ = sommatoria

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno individuato con le modalità come di seguito indicate.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Laddove l'attività di valutazione da parte della apposita Commissione Tecnica sia di natura discrezionale, ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Coefficiente	Giudizio
0	Assente/irrelevante: trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza alle aspettative
0,2	Limitato: trattazione approssimativa e lacunosa, minima rispondenza alle aspettative; grave o assoluta carenza delle proposte e soluzioni prospettate. In conclusione, molto inferiore agli standard richiesti
0,4	Insufficiente: trattazione sintetica, scarsa rispondenza alle aspettative; carente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate. In conclusione, inferiore agli standard richiesti
0,6	Sufficiente: trattazione appena esauriente ma sufficientemente alle aspettative; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti. In conclusione, quasi in linea con gli standard richiesti
0,8	Ottimo: trattazione con buona rispondenza alle aspettative; buona fattibilità delle proposte e buona chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; buona concretezza delle soluzioni. In conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti
1	Eccellente: trattazione dettagliata ed estensiva con piena ed assoluta rispondenza alle aspettative; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima concretezza e innovazione di soluzioni; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti nell'offerta. In conclusione, superiore agli standard richiesti

Nella valutazione la commissione terrà conto anche della chiarezza espositiva in generale e con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione, nonché del grado di sinteticità anche con riferimento a quanto indicato al precedente paragrafo 12.

Il punteggio totale conseguito nell'offerta tecnica da ciascun concorrente sarà dato dalla sommatoria dei punteggi conseguiti in ciascun criterio di valutazione.

15.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e temporale

Il punteggio dell'**OFFERTA ECONOMICA** è attribuito con la formula presente sulla piattaforma telematica e di seguito riportata (il calcolo dei punteggi sarà automaticamente e direttamente effettuato



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

dalla piattaforma telematica Net4market):

$$Pe = Pe_{max} \times \left(\frac{R_f^{\%}}{R_{max}^{\%}} \right)^{esp}$$

Pe: punteggio quantitativo
Pe_{max}: punteggio quantitativo massimo impostato
R^{0%}_f: ribasso percentuale offerta fornitore
R^{0%}_{max}: ribasso percentuale massimo pervenuto
esp: esponente

Esponente = 0,5

I punteggi saranno espressi fino alla seconda cifra decimale. Eventuali decimali ulteriori non verranno presi in considerazione e quindi troncati in automatico dalla piattaforma telematica Net4market.

Il punteggio dell' **OFFERTA TEMPO** (max 5 punti) è attribuito sulla base di quanto elencato nella sottostante “tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta temporale” con la relativa ripartizione dei punteggi che saranno attribuiti quali punteggi tabellari **in corrispondenza del numero di giorni di riduzione offerto sul tempo massimo di esecuzione.**

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta temporale

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA – OFFERTA TEMPORALE	
NUMERO GIORNI DI RIDUZIONE OFFERTI	punti T
<i>< 6 (minore di 6 giorni)</i>	0
<i>≥ 6 e ≤ 12 (uguale o maggiore a 6 giorni e inferiore o uguale a 12 giorni)</i>	1
<i>≥ 13 e ≤ 18 (uguale o maggiore a 13 giorni e inferiore o uguale a 18 giorni)</i>	2
<i>≥ 19 e ≤ 23 (uguale o maggiore a 19 giorni e inferiore o uguale a 23 giorni)</i>	3
<i>≥ 24 e ≤ 27 (uguale o maggiore a 24 giorni e inferiore o uguale a 27 giorni)</i>	4
<i>≥ 28 e = 30 (uguale o maggiore a 28 giorni e uguale a 30 giorni o anche maggiore*)</i>	5

Il punteggio dell’**OFFERTA TEMPO** è determinato, sulla base delle offerte di riduzione temporale, secondo le modalità di seguito elencate:

- è attribuito il punteggio pari a zero in presenza di riduzione di giorni inferiori a 6 oppure in assenza di espressione di offerta tempo;



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- * come indicato al precedente articolo 17, anche in presenza di offerte di riduzione temporale maggiore di 30 giorni verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, fermo restando che il termine di esecuzione del contratto sarà comunque pari a 335 giorni.

15.4 Metodo di calcolo per il punteggio totale

Per ciascun concorrente, il calcolo del punteggio totale sarà effettuato sommando il punteggio totale conseguito dal concorrente nell'offerta tecnica con quello conseguito nell'offerta economica e quello dell'offerta tempo.

ART. 16 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e temporali dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si riserva la facoltà di chiedere alla commissione giudicatrice l'ausilio ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica del RUP si terrà il giorno 28 luglio 2022 alle ore 13:15 presso il Comune di Spoleto.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa o al massimo entro i successivi 3 giorni.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma, nella sezione "chiarimenti". Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità sopra indicate.

Nella prima seduta il RUP procede all'apertura della busta telematica "Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della corrispondenza della documentazione ivi contenuta con quanto richiesto nella presente lettera di



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

invito. Nella stessa seduta o in altra successiva (la cui data sarà comunicata a mezzo della sezione “chiarimenti” della piattaforma), la commissione giudicatrice, appositamente nominata, procede, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche sulla piattaforma e alla verifica della presenza del requisito di sottoscrizione.

Quindi, in seduta riservata, la commissione giudicatrice procede alla lettura e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nella presente lettera di invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. Sono escluse le offerte che non raggiungono la soglia minima di sbarramento di cui al precedente articolo 15.1.

La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e offerte tempo e, quindi, alla attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte al precedente articolo 15.3 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Tutti i punteggi (relativi all’offerta tecnica e quelli dell’offerta economica e temporale) saranno espressi fino alla seconda cifra decimale; eventuali decimali ulteriori non verranno presi in considerazione e quindi troncati in automatico dalla piattaforma telematica Net4market.

Qualora due o più offerte prime in graduatoria risultino con uguale punteggio totale si procederà all’aggiudicazione nei confronti del concorrente che abbia ottenuto nell’offerta tecnica il punteggio più alto; qualora anche questo dovesse essere uguale si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Degli esiti delle operazioni di gara è data comunicazione d’ufficio, tramite gli strumenti disponibili in piattaforma, a tutti i concorrenti ai sensi e nei termini di legge.

Le sedute di gara, oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, può essere rinviata/differita/sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile giudizio del RUP, salvo che nella fase di apertura delle Offerta Economica.

In tal caso la data della successiva seduta del RUP verrà resa nota mediante apposito avviso inserito – anche il giorno antecedente la nuova data stabilita – nell’ambito della piattaforma (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) all’interno della sezione “Chiarimenti”, mentre nessun avviso



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

sarà diramato nei casi di temporanea sospensione della seduta di gara tali da non comportare un differimento della stessa a data successiva (come, ad es., nel caso di aggiornamento dei lavori con riconvocazione della seduta di gara ad ora successiva dello stesso giorno).

N.B. Sulla piattaforma (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc), sarà possibile prendere conoscenza, dopo la conclusione delle operazioni di gara, della documentazione di cui artt. 29 e 76, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Successivamente, nel rispetto della vigente normativa, verranno pubblicati sulla piattaforma (indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) sezione “Doc. di Gara” o “Chiarimenti”, l’avviso di aggiudicazione (avente anche valore di avviso di post-informazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed eventuali avvisi successivi all’aggiudicazione medesima, fermi restando in ogni caso gli ulteriori adempimenti in materia di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 dello stesso D.Lgs. nei confronti di tutti i concorrenti, sempre svolti mediante gli strumenti disponibili in piattaforma.

ART. 18 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83 comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ART. 19 STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria si procederà, a mezzo del sistema AVCpass, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del d.l. 76/2020 e dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, ovvero a seguito dell'aggiudicazione in caso di consegna lavori in via d'urgenza, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della presente gara. Titolare del trattamento è il Comune di Spoleto.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), esclusivamente per la parte relativa alla procedura di gara, si informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Spoleto, in qualità di Titolare del trattamento relativamente alla fase di gara, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità:
 - gestione delle domande di partecipazione;
 - valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto del bando di gara;
 - instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del bando di gara;
 - gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.
- la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:
 - sull'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione gara (art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. UE 2016/679);
 - sull'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto dell'attività connessa alla gestione della gara (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679);
 - sull'esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2–sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101).
- i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell'art. 10 del Reg. UE 2016/679.
- il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla gara e per il perseguimento delle suindicate finalità. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità per il



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.

- nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell'autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il Comune di Spoleto ai seguenti recapiti: tel. 07432181; fax 0743218246; PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it. I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento.
- i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni momento, i seguenti diritti:
 - Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell'esistenza di un trattamento di dati personali che riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall'art. 15, Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali riferibili all'interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 18 Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), cioè il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati presenti all'interno degli archivi del Titolare qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo competente. Ai sensi dell'art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l'autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it.
 - Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato nell'esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il Comune di Spoleto, ai sensi dell'art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.

I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Spoleto, ai recapiti sopra indicati, o al Responsabile della protezione dei dati, avv. Francesca Potì, e.mail f.poti@szaa.it. L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa.

ALLEGATI:

Allegato A - Modello di domanda e dichiarazioni

Allegato B - DGUE

Allegato C - Disciplinare Telematico

Allegato D - Elenco Prezzi Unitari

Allegato E - Elaborati tecnici di progetto

Allegato F - Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia

Il Dirigente del Dipartimento

*"Valorizzazione della rigenerazione
identitaria urbana, rurale, produttiva e
delle infrastrutture sostenibili"*

Dott. Vincent Ottaviani

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è conservato in originale presso l'archivio informatico del Comune di Spoleto